



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III

Tabella A	
di valutazione dei titoli per la mobilità del personale delle Aree tra le sedi del Ministero dell'istruzione e del merito	
Anzianità di servizio	punteggio
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio effettivo presso l'attuale sede di titolarità (Ufficio scolastico regionale e/o Amministrazione centrale) del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM, MI, MPI, MIUR);	5
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio effettivo presso le sedi del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM, MI, MPI, MIUR), al netto del servizio di cui al punto precedente;	3
per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM, MI, MPI, MIUR), al netto dei periodi di cui ai punti precedenti.	1
Esigenze familiari	
per assistenza a: figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell'unione civile ai sensi dell'articolo 1, co. 20 della legge n. 76/2016, convivente di fatto ex art. 1, co. 36 della medesima legge n. 76/2016, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura o bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura;	4
per assistenza a figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990;	4
per assistenza a familiare con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 33, commi 3, 5 e 7 della L. n. 104/1992;	6
per ricongiungimento nella Regione di residenza del coniuge, di parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, co. 20 della legge n. 76/2016, di convivente di fatto ex art. 1, co. 36 della predetta legge n. 76/2016 o dei figli;	2
per ogni figlio di età inferiore ai sei anni;	5
per ogni figlio di età dai sei anni ed inferiore ai dodici anni;	3
per ogni figlio di età dai 12 anni ed inferiore ai diciotto anni;	2
per ricongiungimento nella Regione di residenza dei genitori;	1
Esigenze personali – Precedenze, nell'ordine indicato.	
A parità di precedenza, prevale il punteggio dei titoli di anzianità di servizio ed esigenze familiari	
A) disabilità e gravi motivi di salute:	
1. personale disabile ex art. 21, della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;	
2. personale, anche non disabile, che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per la sede in cui esista un centro di cura specializzato;	
3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92.	
B) altro:	
1. personale coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, in base al disposto dell'art. 17, legge n. 266/1999 e dell'art. 2, legge n. 86/2001, all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare.	

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti